

CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'Associazione ParmaFrontiere, con sede legale in Parma, Strada XXII luglio n. 42, P.I. 02184530349, legalmente rappresentata dal M° Roberto Bonati, in seguito denominata per brevità anche “Associazione”

E

Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, con sede legale in Parma, via del Conservatorio n. 27/a, C.F. 80010280347, qui rappresentata dal Direttore, M° Massimo Felici, in seguito denominato per brevità anche “Conservatorio”,

di seguito denominati congiuntamente per brevità anche “Parti”;

PREMESSO

che lo Statuto del Conservatorio prevede all’art. 1 – Natura e Ruolo dell’Istituzione: *“Il Conservatorio Statale di Musica Arrigo Boito di Parma, Istituto di alta cultura [...] è sede primaria di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione, nonché di definizione, costruzione e aggiornamento delle specifiche figure professionali di grado superiore, nel settore artistico-musicale”*;

che il Conservatorio è interessato a sviluppare un rapporto di collaborazione con l'Associazione per migliorare il profilo formativo dei propri studenti e per sviluppare progetti comuni di ricerca, produzione, terza missione, internazionalizzazione e sperimentazione in campo musicale;

che l'Associazione e il Conservatorio sono interessati a promuovere progetti che agevolino la cooperazione e le sinergie tra le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le proprie strutture;

che l'Associazione e il Conservatorio condividono in particolare l’interesse alla promozione della conoscenza e della diffusione della musica jazz;

che l'Associazione considera la ricerca di nuovo pubblico sia attraverso la capacità di rendersi accessibili agli appassionati di musica colta sia offrendo strumenti di sostegno alla formazione culturale di giovani e giovanissimi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Rilievo della premessa

1. La Premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Le Parti si impegnano a collaborare per attività finalizzate a migliorare il profilo formativo degli studenti e a sviluppare progetti comuni di ricerca, produzione, terza missione, internazionalizzazione e sperimentazione in campo musicale, agevolando la cooperazione e le sinergie tra le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le proprie strutture.

Nello specifico le parti si impegnano a collaborare per la promozione della conoscenza e della diffusione della musica jazz.

2. I progetti specifici sono regolati da appositi accordi tra le Parti.

3. La responsabilità attuativa della presente convenzione è affidata al Presidente dell'Associazione e al Direttore del Conservatorio.

Art. 3 – Durata e validità

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 ottobre 2028 e può essere rinnovata per la durata di un anno con comunicazione tramite lettera raccomandata o PEC, da far pervenire 15 giorni prima della scadenza.

Art. 4 – Risoluzione espressa

1. In applicazione dell'art. 1456 c. 1 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione quando una delle parti non renda concretamente e permanentemente possibile alle altre, per cause soggettivamente imputabili, oppure oggettivamente sussistenti, la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2.

Art. 5 – Recesso unilaterale

1. In applicazione dell'art. 1373 c. 2 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente mediante comunicazione PEC o lettera raccomandata A/R, nel rispetto di un preavviso non inferiore a tre mesi, a pena di nullità del menzionato recesso.

Art. 6 – Oneri

La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo diversi accordi, di volta in volta, deliberati dai rispettivi organi competenti per specifici progetti.

Art. 7 – Trattamento dei dati

1. Riguardo il trattamento dati di persone fisiche, i firmatari della presente convenzione sono reciprocamente informati che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, debbano essere trattati esclusivamente per le finalità della medesima, mediante raccolta, consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Ogni attività congiunta sarà improntata a criteri di liceità, correttezza e trasparenza nel rispetto della normativa vigente. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

2. Le Parti si impegnano a sottoscrivere accordi di contitolarità o nomine ex art. 28 del GDPR, in accordo al ruolo da svolgere che verrà specificato volta per volta riguardo al trattamento dei dati di persone, a seconda delle effettive condizioni di trattamento; idonea comunicazione avverrà verso gli interessati nell'ambito di bandi, contratti e ogni altra occasione.

Art. 8 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le Parti garantiscono, nell'ambito della presente convenzione e per le rispettive competenze, il rispetto di tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e della normativa di settore applicabile.

2. Le Parti garantiscono una copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, per il proprio personale e/o studenti impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.

3. Il personale e gli studenti delle Parti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività organizzate nell'ambito della presente convenzione e/o a quanto definito in eventuale documentazione di coordinamento sottoscritta dalle Parti.

4. Il garante della sicurezza dei luoghi di lavoro in cui avranno svolgimento le attività dovrà:

- garantire la presenza di un sistema organizzato per gestire eventuali scenari di emergenza (piano di emergenza, planimetrie di emergenza, presidi e dotazioni secondo prescrizioni applicabili e presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze);
- adottare specifici protocolli anti-contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), nel pieno rispetto della normativa nazionale e locale;
- fornire informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottate nei propri locali al personale e/o agli studenti delle Parti impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione, i quali sono altresì tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore.

Art. 10 – Foro competente

Eventuali controversie tra le Parti saranno risolte con accordo bonario. In caso contrario, la competenza sarà del Tribunale di Parma.

Art. 12 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, ovvero per qualsivoglia aspetto applicativo della medesima, le Parti fanno riferimento alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, lì 31/10/2025

Associazione ParmaFrontiere
Il Presidente, M° Roberto Bonati

Conservatorio di Musica “A. Boito”
Il Direttore, M° Massimo Felici

Si approvano espressamente le clausole n. 2 (Oggetto e finalità), n. 6 (Oneri), n. 10 (Foro competente)

Parma, lì 31/10/2025

Associazione ParmaFrontiere
Il Presidente, M° Roberto Bonati

Conservatorio di Musica “A. Boito”
Il Direttore, M° Massimo Felici

Prot. n. 11526/1DIR